

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2088 del 30/04/2019
Oggetto	Bonifica Siti cOntaminati, DLgs 152/06. Approvazione Analisi di Rischio Sito Specifica e Certificazione Progetto di Bonifica (step 1, fase 2) ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "TASSONE Costruzioni S.r.l.", sito denominato BO U002019 in Via Libia n°69/71 nel Comune di Bologna.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2121 del 24/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trenta APRILE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione Analisi di Rischio Sito Specifica e Certificazione Progetto di Bonifica (step 1, fase 2) ai sensi dell'art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., procedura "TASSONE Costruzioni S.r.l.", sito denominato BO U002019 in Via Libia n°69/71 nel Comune di Bologna.

Proponente: Tassone Costruzioni S.r.l.

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. Approva l'analisi di Rischio Sito Specifica (agli atti PG/2019/26539), in conformità alle conclusioni della Conferenza di Servizi del 13/03/2019 (PG/2019/65881) e della documentazione integrativa agli atti con PG/2019/46562;
2. Dichiarare il sito "non contaminato" ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
3. Dichiarare concluso positivamente il procedimento ai sensi del comma 5, art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i.;
4. Dispone l'esecuzione di un piano di monitoraggio ai sensi dei commi 5 e 6 art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i, con le seguenti precisazioni:
 - Dovranno essere eseguite due campagne di monitoraggio delle acque di falda a cadenza semestrale e con i medesimi analiti di interesse della procedura in essere;
 - I monitoraggi di cui al punto precedente dovranno essere effettuati nei due piezometri POC e nel piezometro di monte idrogeologico così come contenuto nella proposta del 22/03/2019 assunta agli atti con PG/2019/46562.
5. Comunica che l'Analisi di Rischio approvata conserva validità in conformità al modello concettuale determinato, le cui eventuali variazioni comporteranno la necessità di una rivalutazione delle condizioni ambientali del sito;
6. Certifica, ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs.152/2006 e s.m.i., che gli interventi di bonifica di Fase 2 – Step 1 effettuati presso il Sito "BO U002019", ubicato in via Libia n°69/71 nel Comune di

Bologna, risultano conformi all'autorizzazione del Progetto di Bonifica DET-AMB-2016-3380 e variante DET-AMB-2018-3977;

7. Certifica che le verifiche effettuate da Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Urbano, sul sito in oggetto, confermano il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la variante Fase 2;
8. Dispone lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate a favore della corretta esecuzione dell'intervento di bonifica, ai sensi dell'art. 248 c. 3 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.;
9. Dà indicazione all'Amministrazione Comunale di apportare le opportune informazioni ambientali negli adeguati strumenti urbanistici;
10. Dispone la trasmissione del presente atto al proponente, agli interessati al presente procedimento amministrativo ed ai componenti della Conferenza dei Servizi.
11. Dà atto dell'effettuazione del pagamento spese istruttorie pertinenti.

Motivazione:

L'analisi di Rischio presentata, eseguita a seguito dell'intensificazione indagini di verifica post fase 2 – step 1, implementa un modello concettuale congruente con il quadro ambientale rilevato e le relative indagini. Non si rilevano profili di rischio ai fini dell'utilizzo dell'area per la prevista destinazione d'uso ed il sistema risulta stabile in relazione a possibilità di rilascio residuale verso i POC per le aree circostanti.

Si conferma pertanto la preventivata non necessità di procedere alla fase 2 step 2 dell'iniziale progetto di bonifica, verificando già il raggiungimento dei profili di legge ai fini dell'identificazione del sito quale "non contaminato".

Si ratifica inoltre la conformità della fase 2 – step 1 di intervento, consistente nell'applicazione dello SVE, a quanto approvato nel progetto di bonifica e sua variante, con conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche anticipatamente rispetto a quanto preventivato in fase progettuale originaria.

E' inoltre verificata, a seguito di integrazione documentale, l'assenza di rischi derivanti dal lieve spot di solvente rilevato nel piezometro a monte idrogeologico.

A completamento del quadro ambientale generale e ad ulteriore cautela, visto anche lo scenario di insediamento ed uso dell'area, si ritiene opportuno effettuare un monitoraggio conclusivo della falda post chiusura procedimento, ex commi 5-6, art. 242, DLgs 152/06 e s.m.i., da eseguirsi sui due POC e sul piezometro di monte idrogeologico.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale. Con DDG n.113/2018 del 17.12.2018 del Direttore Generale ARPAE Emilia Romagna, l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Bologna è stato conferito alla Dr.ssa Patrizia Vitali.

La Responsabile dell'ARPAE S.A.C. di Bologna

Dr.ssa Patrizia Vitali

firmato digitalmente⁵ ai sensi del codice di amministrazione digitale

⁵ documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.